



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

ABI

FESTIVITA' SOPPRESSE 2022

Ai sensi dell'art. 56 del **CCNL 31 marzo 2015** (rinnovato con l'Accordo 19 dicembre 2019) per i quadri direttivi e aree professionali e dell'art. 14 del **CCNL 13 luglio 2015** per i dirigenti, ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.

I sopracitati permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrono in giorni **per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato** e nel caso in cui il dipendente abbia diritto, per quei giorni, **all'intero trattamento economico**.

La cadenza di dette giornate per l'anno 2022 è la seguente:

- 19 marzo: San Giuseppe (sabato);
- 26 maggio: Ascensione (giovedì);
- 16 giugno: Corpus Domini (giovedì);
- 29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (mercoledì), festivo per il Comune di Roma;
- 4 novembre: Unità Nazionale (venerdì).

Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è pertanto pari a:

- 3, per il Comune di Roma;
- 4, per tutti gli altri Comuni.

Le modalità di funzionamento e di finanziamento del Fondo per l'occupazione (F.O.C.) sono state prorogate in sede di rinnovo del CCNL del 31 marzo 2015 sino al 31 dicembre 2022 (art. 9 Accordo 19 dicembre 2019).

Per i quadri direttivi e per i dirigenti viene confermata la rinuncia ad una giornata di ex festività è devoluta quale contributo al Fondo per il sostegno dell'occupazione (F.O.C.).

*Mentre per gli appartenenti alle **Aree Professionali** il contributo al FOC è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua (7 ore e 30 minuti) di banca delle ore.*

Roma, 12 novembre 2021